

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2017-122 del 13/12/2017

Oggetto Direzione Generale. Approvazione schema di Accordo operativo tra Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Arpae Emilia-Romagna, quale Arpa Capofila della Sottoregione Mar Adriatico, in attuazione dell'art. 11 "Programmi di monitoraggio" del D.Lgs. n. 190/2010 di recepimento della Direttiva 2008/56/CE – Direttiva quadro sulla Strategia Marina.

Proposta n. PDEL-2017-126 del 01/12/2017

Struttura proponente Direzione Generale

Dirigente proponente Bortone Giuseppe

Responsabile del procedimento Ferrari Carla Rita

Questo giorno 13 (tredici) dicembre 2017 (duemiladiciassette), presso la sede di Via Po n. 5, in Bologna, il Direttore Generale, Dott. Giuseppe Bortone, delibera quanto segue.

Oggetto: Direzione Generale. Approvazione schema di Accordo operativo tra Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e ARPAE Emilia-Romagna, quale Arpa Capofila della Sottoregione Mar Adriatico, in attuazione dell’art. 11 “Programmi di monitoraggio” del D.Lgs. n. 190/2010 di recepimento della Direttiva 2008/56/CE – Direttiva quadro sulla Strategia Marina.

PREMESSO:

- che la Direttiva 2008/56/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 ha istituito un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino;
- che il Decreto Legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, così come modificato dall’art. 17 della Legge 11 agosto 2014, n. 116, ha recepito la suddetta Direttiva 2008/56/CE, individuando le azioni strategiche in materia di ambiente marino da realizzare nell’ambito della regione del mar Mediterraneo e relative sottoregioni;
- che il Decreto Legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, sulla base della Direttiva europea 2008/56/CE, ha designato il Ministero per esercitare la funzione di Autorità competente per il coordinamento delle attività previste dal Decreto stesso, avvalendosi di un apposito Comitato tecnico al quale partecipano tutti i soggetti istituzionali competenti per il raggiungimento degli obiettivi previsto dalla citata Direttiva;
- che l’art. 11, comma 3 bis, del Decreto Legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, così come modificato della Legge 11 agosto 2014, n. 116, prevede che “l’Autorità competente, per l’attuazione dei programmi di monitoraggio, può stipulare accordi con le Agenzie Regionali per l’Ambiente, anche in forma associata o consorziata, nonché con i soggetti pubblici, tecnici specializzati, anche in forma associata o consorziata”;
- che in data 18/12/2014 il Ministero dell’Ambiente ha stipulato con le Regioni costiere un Accordo ai sensi dell’art. 15 della Legge 241 del 1990, per l’attuazione dell’art.11 "Programmi di Monitoraggio" del D.Lgs. n. 190/2010 di recepimento della Direttiva 2008/56/CE, con scadenza 31/12/2017;
- che l’Accordo citato tra Ministero e Regioni costiere ha strutturato l’attività di monitoraggio nell’ambito di tre sottoregioni marine così definite:
 - Mar Adriatico comprendente le Regioni: Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia;
 - Mare Ionio - Mediterraneo Centrale, comprendente le Regioni: Basilicata, Calabria e Sicilia;

- Mediterraneo Occidentale, comprendente le Regioni: Liguria, Toscana, Sardegna, Lazio e Campania;
- che successivamente al citato Accordo quadro con le Regioni costiere del 18 dicembre 2014, il Ministero ha provveduto a stipulare appositi accordi convenzionali con le ARPA Liguria, Calabria e Emilia-Romagna, individuate rispettivamente come Capofila delle sottoregioni Mediterraneo Occidentale, Mare Ionio-Mediterraneo Centrale e Mar Adriatico, per l'attuazione delle attività dei Programmi di monitoraggio come definite nell'Accordo stesso, con scadenza 31 dicembre 2017;
- che i Programmi di Monitoraggio di cui al D.M. dell'11 febbraio 2015 includono il monitoraggio di alcune specie e alcuni habitat marini indicati degli allegati della Direttiva 92/43/CE habitat e di specie di uccelli marini della Direttiva 2009/147/CE Uccelli;
- che al fine di dare completa attuazione ai Programmi di Monitoraggio di cui al D.M. dell'11 febbraio 2015 è necessario avviare e realizzare da parte delle Regioni firmatarie, con il supporto delle ARPA competenti, le attività riferite al monitoraggio di specie e habitat marini degli allegati I, II, IV, V della Direttiva 92/43/CE Habitat e di specie di uccelli marini della Direttiva 2009/147/CE Uccelli, per garantire il necessario completamento dei programmi di monitoraggio coordinati per la valutazione continua dello stato ambientale delle acque marine di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 190/2010 come definiti dal D.M. dell'11 febbraio 2015;
- che in data 20 settembre 2017, in occasione della riunione della Commissione di Coordinamento e Verifica di cui all'art. 3 dell'Accordo quadro con le Regioni costiere del 18 dicembre 2014, e in data 21 settembre 2017 nella riunione della Cabina di Regia di cui all'art. 12 delle Convenzioni attuative dell'Accordo quadro con le Regioni costiere del 18 dicembre 2014, rispettivamente, i rappresentanti del Ministero e delle Regioni interessate e i rappresentanti delle ARPA Capofila, rilevata la necessità di assicurare la continuità delle attività di monitoraggio, hanno assunto la determinazione di rinnovare per gli anni 2018-2020 le attività di monitoraggio, già affidate alle ARPA, comprensive anche della componente relativa alle Direttive 92/43/CE Habitat e 2009/147/CE Uccelli;
- che l'art. 5 dell'Accordo quadro con le Regioni costiere del 18 dicembre 2014, con scadenza il 31 dicembre 2017, ha espressamente previsto la possibilità di rinnovo per "successivi periodi triennali, su proposta della Commissione di Coordinamento e Verifica, tenendo conto delle risorse finanziarie disponibili al momento del rinnovo";
- che è in corso di sottoscrizione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 15 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii., il rinnovo dell'Accordo tra il Ministero e le Regioni costiere del 18

dicembre 2014, ai sensi dell'art. 5, al fine di garantire la prosecuzione della collaborazione tra i medesimi, per assicurare l'attuazione in continuità della componente regionale dei programmi di monitoraggio coordinati per la valutazione dello stato ambientale delle acque marine, di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 190/2010;

PREMESSO INOLTRE:

- che l'Accordo tra Ministero e Regioni costiere in corso di sottoscrizione all'art. 2, punto 4, ha previsto, tra l'altro, che nell'ambito di ciascuna Sottoregione, le Regioni individuino un'ARPA Capofila che garantirà il coordinamento operativo delle complessive attività di monitoraggio riferite alla Sottoregione stessa nonché il coordinato utilizzo delle risorse finanziarie ad essa trasferite dal Ministero, per la realizzazione delle attività di monitoraggio da svolgersi nell'intera Sottoregione, secondo modalità che saranno definite attraverso accordi tra le ARPA appartenenti alla medesima Sottoregione, che potrà essere la medesima ARPA Capofila già individuata nelle Convenzioni sottoscritte tra il Ministero e le ARPA nel dicembre 2014;
- che il medesimo Accordo all'art. 2, punto 5, ha previsto che il Ministero provvederà alla stipula, con l'ARPA Capofila individuata per ciascuna Sottoregione di cui al comma 4, di un apposito Accordo operativo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 15 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii., per la realizzazione delle attività di monitoraggio previste;

CONSIDERATO:

- che successivamente alla stipula dell'Accordo operativo con il Ministero, ogni Agenzia Capofila sottoscriverà con le Agenzie appartenenti alla Sottoregione di riferimento un Protocollo di intesa finalizzato a disciplinare le forme di coordinamento interagenziale per l'attuazione dei Piani di monitoraggio di cui all'Accordo stesso, nonché di trasferimento delle quote finanziarie, fatta salva la responsabilità sia sotto il profilo tecnico che finanziario di ciascuna Agenzia in relazione alle attività direttamente sostenute;

DATO ATTO:

- che ARPA Friuli-Venezia Giulia, ARPA Veneto, ARPA Marche, ARPA Abruzzo, ARPA Molise e ARPA Puglia, hanno confermato ARPAE Emilia-Romagna come capofila della sottoregione Mar Adriatico ed è stato alla stessa conferito mandato per la sottoscrizione di un Accordo operativo con il Ministero;
- che l'Accordo operativo da sottoscrivere con il Ministero ha come oggetto la prosecuzione da parte delle ARPA costituenti la Sottoregione Mar Adriatico, delle attività tecniche che le ARPA svolgono ai sensi delle normative vigenti, e delle attività di monitoraggio connesse e operativamente sinergiche alle precedenti, per la valutazione dello stato

ambientale delle acque marine di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 190/2010, nonché le modalità di trasferimento delle risorse finanziarie dal Ministero alle Agenzie Capofila;

VISTO:

- lo schema di Accordo operativo tra Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed ARPAE Emilia-Romagna, quale Arpa Capofila della Sottoregione Mar Adriatico, in attuazione dell'art. 11 "Programmi di monitoraggio" del D.Lgs. n. 190/2010 di recepimento della Direttiva 2008/56/CE – Direttiva quadro sulla Strategia Marina, allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

RILEVATO:

- che le attività previste sono descritte nell'Allegato Tecnico che costituisce parte integrante e sostanziale dell'Accordo operativo sub A), e verranno ulteriormente dettagliate nel Programma Operativo delle Attività che ai sensi dell'art. 3 dell'Accordo sarà definito per ciascun anno del periodo 2018-2020;
- che come previsto all'art. 5 dell'Accordo operativo sub A) ARPAE Emilia-Romagna garantisce il coordinamento operativo delle complessive attività di monitoraggio riferite alla Sottoregione Mar Adriatico nonché l'utilizzo delle risorse finanziarie ad essa trasferite per la realizzazione delle attività di monitoraggio da svolgersi nell'intera Sottoregione;
- che le attività affidate ad ARPAE Emilia-Romagna in qualità di Agenzia Capofila sono analiticamente descritte all'art. 6 dell'Accordo operativo sub A);
- che la struttura di ARPAE Emilia-Romagna che seguirà la realizzazione ed il coordinamento di tutte le attività previste nell'Accordo operativo sub A) è la Struttura Oceanografica Daphne;
- che il Referente dell'Accordo operativo per ARPAE Emilia-Romagna è la Dott.ssa Carla Rita Ferrari, Responsabile della Struttura Oceanografica Daphne, come indicato all'art. 13 dell'Accordo operativo;

RILEVATO:

- che l'Accordo operativo di cui trattasi avrà efficacia dalla data di ricezione da parte dell'ARPAE Capofila della comunicazione di avvenuta ammissione al visto ed alla conseguente registrazione del decreto di approvazione della Convenzione stessa da parte dei competenti organi di controllo e avrà durata fino al 31 dicembre 2020, salvo rinnovo per successivi periodi triennali;
- che per l'attuazione dei programmi di monitoraggio di cui al presente Accordo operativo, da realizzarsi nel triennio 2018-2020, il Ministero trasferirà all'ARPAE Emilia-Romagna, quale Capofila della Sottoregione Mar Adriatico e secondo le modalità di cui all'art. 9

dell'Accordo operativo sub A), le risorse finanziarie determinate nei POA, a rimborso dei costi effettivamente sostenuti nello svolgimento delle attività, riferiti a ciascuna delle annualità 2018-2020;

- che all'Agenzia Capofila è destinata la somma di Euro 100.000,00, per il periodo 2018-2020, per le attività di coordinamento delle Agenzie della Sottoregione previste dall'art. 6 dell'Accordo operativo;

DATO ATTO INOLTRE:

- che con successivo atto si provvederà all'approvazione del Protocollo di intesa da sottoscrivere tra le Agenzie appartenenti alla Sottoregione Mar Adriatico al fine di disciplinare le forme di coordinamento interagenziale per l'attuazione dei Piani di monitoraggio di cui all'Accordo operativo con il Ministero, nonché di trasferimento delle quote finanziarie spettanti ad ogni Agenzia;
- che il Piano Operativo Attività per il 2018 condiviso con il Ministero Ambiente e le Agenzie costiere ha un budget complessivo per la Sottoregione Mar Adriatico di Euro 3.135.500,00, di cui Euro 567.520,00, quale budget per la realizzazione delle attività previste da parte di ARPAE Emilia-Romagna;

PRECISATO:

- che le attività previste dai POA saranno rendicontate da ciascuna ARPA in base ai costi previsti nel POA stessi, effettivamente sostenuti e ammissibili, come indicato all'art. 10 dell'Accordo operativo;

RITENUTO:

- di approvare lo schema di Accordo operativo tra Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed ARPAE Emilia-Romagna, quale ARPA Capofila della Sottoregione Mar Adriatico, in attuazione dell'art. 11 "Programmi di monitoraggio" del D.Lgs. n. 190/2010 di recepimento della Direttiva 2008/56/CE – Direttiva quadro sulla Strategia Marina, allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

SU PROPOSTA:

- del Direttore Generale, Dott. Giuseppe Bortone, il quale ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente atto;

DATO ATTO:

- del parere favorevole, espresso ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 44/1995, dal Direttore Amministrativo, Dott.ssa Massimiliana Razzaboni, e dal Direttore Tecnico, Dott. Franco Zinoni;
- del parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Bilancio

e Controllo Economico, Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani, ai sensi del Regolamento sul Decentramento Amministrativo, approvato con D.D.G. n. 87 del 01/09/2017;

- che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90, è la Responsabile della Struttura Oceanografica Daphne, Dott.ssa Carla Rita Ferrari;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa e che si richiamano integralmente, lo schema di Accordo operativo tra Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed ARPAE Emilia-Romagna, quale Agenzia Capofila della Sottoregione Mar Adriatico, in attuazione dell’art. 11 “Programmi di monitoraggio” del D.Lgs. n. 190/2010 di recepimento della Direttiva 2008/56/CE – Direttiva quadro sulla Strategia Marina, allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che per la prosecuzione delle attività previste dei programmi di monitoraggio di cui al presente Accordo operativo, da realizzarsi nel triennio 2018-2020, il Ministero trasferirà all’ARPAE Emilia-Romagna, quale Agenzia Capofila della Sottoregione Mar Adriatico e secondo le modalità di cui all’art. 9 dell’Accordo operativo sub A), le risorse finanziarie determinate nei POA, a rimborso dei costi effettivamente sostenuti nello svolgimento delle attività, riferiti a ciascuna delle annualità 2018-2020;
3. di dare atto che l’attribuzione delle risorse finanziarie destinate al presente Accordo operativo sarà effettuata dal Ministero entro il mese di gennaio di ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020;
4. di dare atto che il Piano Operativo Attività per il 2018 condiviso con il Ministero Ambiente e le Agenzie costiere ha un budget complessivo per la Sottoregione Mar Adriatico di Euro 3.135.500,00, di cui Euro 567.520,00, quale budget per la realizzazione delle attività previste da parte di ARPAE Emilia-Romagna;
5. che all’Agenzia Capofila è destinata la somma di Euro 100.000,00, per il periodo 2018-2020, per le attività di coordinamento delle Agenzie della Sottoregione previste dall’art. 6 dell’Accordo operativo;
6. di affidare la realizzazione ed il coordinamento di tutte le attività previste nell’Accordo sub A) alla Struttura Oceanografica Daphne;
7. di dare atto che con successivo atto si provvederà all’approvazione del Protocollo di intesa da sottoscrivere tra le Agenzie appartenenti alla Sottoregione Adriatico al fine di disciplinare le forme di coordinamento interagenziale per l’attuazione dei Piani di monitoraggio di cui all’Accordo operativo con il Ministero, nonché di trasferimento delle

quote finanziarie spettanti ad ogni Agenzia.

PARERE: FAVOREVOLE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(F.to Dott.ssa Massimiliana Razzaboni)

IL DIRETTORE TECNICO

(F.to Dott. Franco Zinoni)

IL DIRETTORE GENERALE

(F.to Dott. Giuseppe Bortone)

ACCORDO OPERATIVO ex art. 15 della legge 241/90 e ss.mm.ii.

Attuativo dell'art. 11 "Programmi di Monitoraggio" del d.lgs. n. 190/2010 di recepimento
della Direttiva 2008/56/CE

(Direttiva quadro sulla Strategia Marina)

TRA

IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E
DEL MARE

DIREZIONE GENERALE PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE

E

L' AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E
L'ENERGIA DELL'EMILIA-ROMAGNA

- il **Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare** – Direzione Generale per la Protezione della Natura, con sede in Roma, via Cristoforo Colombo, n. 44, codice fiscale 97240370581, è legalmente rappresentato dal Dirigente della Div. VI – Tutela dell'Ambiente Marino e Costiero, Dott. Oliviero Montanaro, domiciliato per la carica presso la sede del Ministero, sita in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 44, di seguito denominato "**Ministero**";
- l' **Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna**, con sede in Bologna, Via Po n. 5, codice fiscale 04290860370, è rappresentata dal Direttore Generale, legale rappresentante pro tempore, che partecipa al presente Atto sia in proprio sia in rappresentanza delle ARPA Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia, in forza di mandati conferiti dall'ARPA Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia dai rispettivi Legali Rappresentanti, nel seguito indicata anche come "**ARPAE**".

PREMESSO E CONSIDERATO:

- la legge 8 luglio 1986, n. 349 che prevede l'istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale;
- che la direttiva 2008/56/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 ha istituito un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino;
- che la Costituzione ha assegnato allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di tutela dell'Ambiente e che con l'attuazione del decentramento amministrativo in ossequio al principio di sussidiarietà, ad eccezione di quelli tassativamente riservati allo Stato, è affidato alle Regioni il monitoraggio dei dati ambientali;

- che il decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, così come modificato dall'articolo 17 della legge 11 agosto 2014, n. 116, ha recepito la citata direttiva 2008/56/CE, individuando le azioni strategiche in materia di ambiente marino da realizzare nell'ambito della regione del Mar Mediterraneo e relative sottoregioni;
- che il D. Lgs. 190/2010, sulla base della direttiva europea 2008/56/CE, ha designato il Ministero per esercitare la funzione di Autorità Competente per il coordinamento delle attività previste dal decreto stesso, avvalendosi di un apposito Comitato Tecnico al quale partecipano tutti i soggetti istituzionali competenti per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla citata direttiva, incluse pertanto le Regioni;
- che il Decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2014, n. 142 regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare individua all'art. 6, letto. j), la Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare quale soggetto pubblico istituzionale devoluto al "coordinamento delle attività di monitoraggio dello stato dell'ambiente marino";
- che gli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 190/2010 prevedono che il Ministero, avvalendosi del Comitato, determina con apposito decreto i requisiti del buono stato ambientale per le acque marine ed i traguardi ambientali e gli indicatori ad essi associati al fine di conseguire il buono stato ambientale;
- che con decreto del 17 ottobre 2014, n. 249 il Ministero ha provveduto a determinare i requisiti del buono stato ambientale ed a definire i traguardi ambientali;
- che l'articolo 11 del decreto legislativo n. 190/2010 prevede che il Ministero, avvalendosi del Comitato, elabora ed attua, con apposito decreto, i programmi di monitoraggio coordinati per la valutazione continua dello stato ambientale delle acque marine, in funzione dei traguardi ambientali previsti dall'articolo 10, nonché per l'aggiornamento di tali traguardi;
- che con proprio decreto dell'11 febbraio 2015 il Ministero ha provveduto a definire programmi di monitoraggio coordinati per la valutazione dello stato ambientale delle acque marine, di cui all'art. 11, comma 1 del D.Lgs. n. 190/2010;
- che l'attuazione della Strategia Marina richiede la partecipazione di tutti i soggetti istituzionalmente competenti nelle materie pertinenti alla Strategia stessa ed è pertanto indispensabile avvalersi della collaborazione delle Regioni, in particolare di quelle costiere; e che, anche ai sensi di quanto previsto dalla direttiva europea 2008/56/CE all'art. 5, c. 2, è altresì opportuno operare una ripartizione delle suddette Regioni costiere in tre Sottoregioni: a) Mar Adriatico, b) Mare Ionio – Mediterraneo Centrale, c) Mediterraneo occidentale;
- che l'articolo 11, comma 3 bis del D.Lgs. n. 190/2010 e ss.mm.ii. prevede che "l'Autorità competente, per l'attuazione dei programmi di monitoraggio, può stipulare appositi Accordi con le Agenzie Regionali per l'Ambiente, anche in forma associata o consorziata, nonché con i soggetti

pubblici, tecnici specializzati, anche in forma associata o consorziata”;

- che in data 18 dicembre 2014 il Ministero ha stipulato con le Regioni costiere un Accordo ai sensi dell'art. 15 della legge 241 del 1990, per l'attuazione dell'art. 11 “Programmi di Monitoraggio” del D.Lgs. 190/2010 di recepimento della direttiva 2008/56/CE, con scadenza il 31 dicembre 2017;
- che il citato Accordo tra Ministero e Regioni costiere, in attuazione di quanto previsto dalla Direttiva 2008/56, e dal D.Lgs. 190/2010, ha strutturato l'attività di monitoraggio nell'ambito di tre sottoregioni marine così definite:
 - o Mar Adriatico, comprendente le Regioni: Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia;
 - o Mare Ionio – Mediterraneo Centrale, comprendente le Regioni: Basilicata, Calabria e Sicilia;
 - o Mediterraneo Occidentale, comprendente le Regioni: Liguria, Toscana, Sardegna, Lazio, Campania;
- che successivamente al citato Accordo quadro con le Regioni costiere del 18 dicembre 2014 il Ministero ha provveduto a stipulare appositi atti convenzionali con le ARPA Liguria, Calabria ed Emilia-Romagna, individuate rispettivamente come capofila delle sottoregioni Mar Mediterraneo occidentale, Mare Ionio - Mediterraneo centrale, Mar Adriatico, per l'attuazione delle attività di monitoraggio così come definite nell'Accordo stesso, con scadenza il 31 dicembre 2017 provvedendo a definire un diverso aggregato operativo finalizzato a definire l'appartenenza ad un sola sottoregione per quelle Regioni il cui territorio costiero e relative acque marine siano di pertinenza di due sottoregioni;
- che i Programmi di Monitoraggio di cui al D.M. dell'11 febbraio 2015, includono il monitoraggio di alcune specie e alcuni habitat marini indicati negli allegati della Direttiva 92/43/CE Habitat e di specie di uccelli marini della Direttiva 2009/147/CE Uccelli;
- che sulla base delle attività sinora espletate nell'ambito del più volte citato Accordo è emersa la necessità di garantire l'effettivo e completo svolgimento delle attività di monitoraggio relativo alle specie e habitat delle Direttive Habitat ed Uccelli ricomprese nei Programmi di monitoraggio di cui al DM 11 febbraio 2015, n. 22;
- che il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” Artt. 3, 4 e 6 delega alle Regioni e Province Autonome il compito di individuare e gestire i siti Natura 2000, ivi incluso il monitoraggio;
- che al fine di dare completa attuazione ai Programmi di Monitoraggio di cui al D.M. dell'11 febbraio 2015 è necessario avviare e realizzare da parte delle Regioni firmatarie, con il supporto delle ARPA competenti, le attività riferite al monitoraggio di specie e habitat marini degli allegati I, II, IV, V della Direttiva 92/43/CE Habitat e di specie di uccelli marini della Direttiva 2009/147/CE Uccelli, per garantire il necessario completamento dei programmi di monitoraggio coordinati per la valutazione

continua dello stato ambientale delle acque marine di cui all'art. 11 del D. Lgs. n. 190/2010 come definiti dal D.M. dell'11 febbraio 2015;

- che in data 20 settembre 2017 in occasione della riunione della Commissione di Coordinamento e Verifica di cui all'art. 3 dell'Accordo quadro con le Regioni costiere del 18 dicembre 2014 , e in data 21 settembre 2017 nella riunione della Cabina di Regia di cui all'art. 12 delle Convenzioni attuative dell'Accordo quadro con le Regioni costiere del 18 dicembre 2014, rispettivamente, i rappresentanti del Ministero e delle Regioni interessate e i rappresentanti delle ARPA Capofila, rilevata la necessità di assicurare la continuità delle attività di monitoraggio, hanno assunto la determinazione di rinnovare per gli anni 2018-2020 le attività di monitoraggio, già affidate alle ARPA;
- che la suddetta Commissione di Coordinamento e Verifica ha concordato circa l'opportunità che ai lavori tecnici connessi e conseguenti l'attuazione delle attività in corso nonché a quelle oggetto delle Convenzioni con le ARPA per il necessario proseguimento delle attività di monitoraggio sulla Strategia Marina, fosse parte attiva l'ISPRA sia in quanto supporto tecnico scientifico del Ministero sulla Strategia Marina sia in base alla legge 132 del 2016 che ha istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui fanno parte l'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le Agenzie regionali (ARPA) e delle province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente;
- che in data 20 settembre 2017 in occasione della già citata riunione della Commissione di Coordinamento e Verifica, i rappresentanti del Ministero e delle Regioni, rilevata la necessità di assicurare la continuità delle attività di monitoraggio, hanno assunto la determinazione di rinnovare per gli anni 2018-2020 le attività di monitoraggio, già affidate alle ARPA, comprensive anche della componente relativa alle Direttive 92/43/CE Habitat e 2009/147/CE Uccelli;
- che la Commissione Europea con la Decisione (UE) 2017/848 della del 17 maggio 2017 ha introdotto modifiche alla direttiva 2008/56/CE ed ha provveduto a definire i criteri e le norme metodologiche relativi al buono stato ecologico delle acque marine nonché le specifiche e i metodi standardizzati di monitoraggio e valutazione per garantire che il secondo ciclo di attuazione delle strategie per l'ambiente marino degli Stati membri dell'Unione per conseguire il buono stato ecologico entro il 2020;
- che la Commissione Europea ha segnalato l'urgenza di maggiori sforzi per garantire che il secondo ciclo di attuazione delle strategie per l'ambiente marino degli Stati membri sia tale da contribuire ulteriormente al conseguimento degli obiettivi fissati dalla direttiva 2008/56/CE al fine di giungere a definizioni più coerenti del buono stato ecologico, nonché conseguire criteri e standard metodologici relativi al buono stato ecologico più chiari, semplici, concisi, coerenti e comparabili volti ad assicurare, nel prossimo ciclo di attuazione, un'impostazione delle valutazioni più coerente e uniforme;
- che il Ministero in quanto Autorità competente per le attività previste dal D.Lgs. n. 190/2010 deve

garantire la corretta e tempestiva attuazione di quanto disposto dalla Commissione Europea con la suddetta Decisione (UE) 2017/848 del 17 maggio 2017 sia per quanto concerne gli aggiornamenti della valutazione iniziale delle acque marine e del buono stato ecologico previsti per il 2018 che per il conseguimento di un buono stato ecologico entro il 2020;

- che, pertanto, è necessario garantire continuità ai programmi di monitoraggio intrapresi con le ARPA nonché procedere ai necessari adeguamenti richiesti agli Stati membri dell'Unione Europea;
- che l'art. 5 dell'Accordo quadro con le Regioni costiere del 18 dicembre 2014, con scadenza il 31 dicembre 2017, ha espressamente previsto la possibilità di rinnovo per “successivi periodi triennali, su proposta della Commissione di Coordinamento e Verifica, tenendo conto delle risorse finanziarie disponibili al momento del rinnovo”;
- che in data ... dicembre 2017, è stato stipulato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 15 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., il rinnovo dell'Accordo tra il Ministero e le Regioni costiere del 18 dicembre 2014, ai sensi dell'art. 5, al fine di garantire la prosecuzione della collaborazione tra i medesimi, per assicurare l'attuazione in continuità della componente regionale dei programmi di monitoraggio coordinati per la valutazione dello stato ambientale delle acque marine, di cui all'art. 11 del D. Lgs. n. 190/2010;
- che il medesimo Accordo stipulato in data ... dicembre 2017 all'art. 2, punto 4, ha previsto, tra l'altro, che nell'ambito di ciascuna Sottoregione, le Regioni individuino un'ARPA Capofila che garantirà il coordinamento operativo delle complessive attività di monitoraggio riferite alla Sottoregione stessa nonché il coordinato utilizzo delle risorse finanziarie ad essa trasferite dal Ministero, per la realizzazione delle attività di monitoraggio da svolgersi nell'intera Sottoregione, secondo modalità che saranno definite attraverso accordi tra le ARPA appartenenti alla medesima Sottoregione, che potrà essere la medesima ARPA Capofila già individuata nelle Convenzioni sottoscritte tra il Ministero e le ARPA nel dicembre 2014;
- che il medesimo Accordo stipulato in data ... dicembre 2017 all'art. 2, punto 5 ha previsto che il Ministero provvederà alla stipula, con l'ARPA Capofila individuata per ciascuna Sottoregione di cui al comma 4, di un apposito Accordo operativo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 15 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., per la realizzazione delle attività di monitoraggio previste;
- che ARPA Friuli-Venezia Giulia, ARPA Veneto, ARPA Marche, ARTA Abruzzo, ARPA Molise e ARPA Puglia , hanno confermato ARPAE Emilia-Romagna come capofila della sottoregione Mar Adriatico ed è stato alla stessa conferito mandato per la sottoscrizione di un Accordo operativo con il Ministero;
- che pertanto ARPAE Emili-Romagna è titolata a firmare il presente Accordo operativo anche per conto delle ARPA sopra citate;
- che lo strumento dell'Accordo previsto dall'art. 15 della L. 241/1990 rappresenta strumento idoneo, a normativa vigente, per il raggiungimento di obiettivi comuni prefissati;

- che il decreto legislativo n. 190/2010, all'art. 19, comma 2, ha previsto specifiche risorse finanziarie per la realizzazione delle attività in esso previste ed utilizzabili per promuovere l'attività congiunta Stato/Regione per il perseguimento degli obiettivi della più volte citata Direttiva Europea.

**Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti
si concorda quanto segue**

Articolo 1

(Premesse)

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo operativo e si intendono integralmente riportate e trascritte.

Articolo 2

(Oggetto dell'Accordo operativo)

1. Il presente Accordo operativo è finalizzato a garantire la prosecuzione, da parte delle ARPA costituenti la Sottoregione Mar Adriatico, nell'ambito delle acque marine nazionali, come definite dall'art. 3, comma 1, lett. a) del D. Lgs 190/2010, delle attività tecniche che le ARPA svolgono ai sensi delle normative vigenti, nonché le attività di monitoraggio connesse e operativamente sinergiche alle precedenti, così come specificate nell'Allegato Tecnico e nel POA 2018, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo operativo.
2. L'allegato tecnico e il POA 2018 previsti dal presente Accordo Operativo, che potranno essere perfezionati e integrati dalla Cabina di Regia di cui al successivo art. 12, comprende altresì le attività di confronto tecnico e di formazione specificamente previste, finalizzate all'attuazione coordinata dei programmi di monitoraggio.

Articolo 3

(Programma Operativo delle Attività)

1. Per ciascun anno del periodo 2018-2020 sarà predisposto un Programma Operativo delle Attività; per le attività 2018 il Programma Operativo delle Attività è allegato al presente Accordo; per i successivi anni sarà approvato entro il mese di gennaio dell'anno di riferimento.
2. Nel Programma Operativo delle Attività sono dettagliate le attività dei Programmi di Monitoraggio previste dall'Allegato Tecnico di cui al precedente art. 2 del presente Accordo operativo.
3. Il Programma Operativo delle Attività, che sarà definito dalla Cabina di Regia su proposta dell'ARPA capofila, riporta i dettagli tecnici delle attività dei Programmi di Monitoraggio, il relativo cronoprogramma, la quantificazione economica di dettaglio delle attività, avendo a riferimento i costi sostenuti dalle ARPA per le medesime attività di monitoraggio negli anni precedenti, nonché gli opportuni indicatori per il monitoraggio delle attività svolte.

4. La Cabina di Regia predispone i criteri e linee guida per assicurare il coordinamento delle attività previste dai Programmi Operativi delle Attività delle Sottoregioni, nel rispetto delle caratteristiche e delle specificità di ciascuna Sottoregione.
5. Il Programma Operativo delle Attività può essere oggetto di modifica da parte della Cabina di Regia, su proposta dell'ARPA Capofila, sulla base dei progressi e delle risultanze che emergano nel corso delle attività, fermo restando che tali modifiche non possono comportare una trasformazione sostanziale delle attività oggetto del presente Accordo operativo.

Articolo 4

(Sottoregione Mar Adriatico)

Ai sensi del presente Accordo operativo e con riferimento a quanto previsto all'art. 2 dell'Accordo tra Ministero e Regioni del Dicembre 2017 di seguito denominato "Accordo", fanno parte della Sottoregione Mar Adriatico le ARPA delle Regioni Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia.

Articolo 5

(ARPA Capofila - Sottoregione Mar Adriatico)

Ai sensi di quanto previsto all'art. 2 dell'Accordo tra Ministero e Regioni, le ARPA della Sottoregione del Mar Adriatico, di cui al precedente art. 2 hanno conferito mandato ad ARPAE Emilia-Romagna di garantire il coordinamento operativo delle complessive attività di monitoraggio riferite alla Sottoregione stessa nonché l'utilizzo delle risorse finanziarie previste per la realizzazione delle attività di monitoraggio da svolgersi nell'intera Sottoregione Mar Adriatico.

Articolo 6

(ARPA Capofila)

1. L'ARPA Capofila rappresenta le ARPA della Sottoregione Mar Adriatico presso la Commissione di coordinamento e di verifica di cui all'art. 3 dell'Accordo tra Ministero e Regioni e nella Cabina di Regia.
2. L'ARPA capofila provvederà alla:
 - gestione dei rapporti tra le ARPA della Sottoregione, con funzioni di coordinamento;
 - raccolta dei dati prodotti da ciascuna ARPA per il successivo invio al Ministero;
 - trasferimento alle altre ARPA della Sottoregione di riferimento delle risorse economiche che il Ministero rimborserà per la realizzazione delle attività di monitoraggio nelle acque di loro pertinenza in base alla periodicità e con le modalità previste dal successivo Art. 9;
 - trasmissione al Ministero di relazioni sullo stato di avanzamento delle attività e relativi costi sostenuti secondo le modalità approvate dalla Cabina di Regia;
 - partecipazione alle riunioni della Commissione di coordinamento e di verifica di cui all'art. 3

dell'Accordo;

3. Per lo svolgimento di tali attività, all'ARPA capofila sarà riconosciuto un contributo complessivo quale rimborso per i costi sostenuti per le attività di coordinamento di cui al presente articolo.
4. Per tutta la durata del presente Accordo operativo, l'ARPA capofila terrà aggiornato il Ministero sullo svolgimento delle attività previste.
5. Il Ministero potrà richiedere all'ARPA capofila tutta la documentazione necessaria alla migliore comprensione del lavoro svolto.

Articolo 7

(Trasmissione e utilizzo dei dati)

1. I dati e le elaborazioni della Sottoregione, raccolti secondo le modalità di cui al POA allegato al presente Accordo operativo, saranno trasmessi da ogni singola ARPA all'ARPA capofila, che provvederà quindi all'invio coordinato al Ministero, secondo le modalità concordate nell'ambito della Cabina di Regia. Tutti i dati e le elaborazioni prodotte dalle ARPA, così come le relative rendicontazioni economiche, saranno nella diretta ed esclusiva responsabilità delle medesime.
2. Le modalità di condivisione e di utilizzo dei dati e di ogni ulteriore prodotto derivante dal presente Accordo operativo saranno definite nell'ambito della Cabina di Regia e nel rispetto del ruolo di autorità competente per la Strategia Marina attribuito al Ministero.

Articolo 8

(Efficacia e durata dell'Accordo operativo)

1. Il presente Accordo operativo è efficace dalla data di ricezione da parte dell'ARPA capofila della comunicazione di avvenuta ammissione al visto ed alla conseguente registrazione del decreto di approvazione dell'Accordo operativo medesimo da parte dei competenti organi di controllo.
2. Il presente Accordo operativo ha durata fino al 31 dicembre 2020 e potrà essere rinnovato per successivi periodi triennali su proposta della Commissione di coordinamento e di verifica di cui all'art. 3 dell'Accordo, in coerenza con le disponibilità di bilancio previste per il corrispondente periodo.

Articolo 9

(Attribuzione e rimborso delle risorse finanziarie per i costi sostenuti)

1. Per la realizzazione dei programmi di monitoraggio di cui al presente Accordo operativo, da realizzarsi nel triennio 2018-2020, il Ministero trasferirà ad ARPAE Emilia-Romagna, quale capofila della Sottoregione Mar Adriatico, le risorse finanziarie determinate nei POA, a rimborso dei costi effettivamente sostenuti nello svolgimento delle attività, riferiti a ciascuna delle annualità 2018 – 2020.
2. L'attribuzione delle risorse finanziarie destinate al presente Accordo operativo sarà effettuata dal Ministero entro il mese di gennaio di ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 con specifici atti di impegno, previa verifica delle disponibilità di bilancio e contestualmente all'approvazione del Piano Operativo delle Attività per l'anno di riferimento.
3. Le risorse finanziarie, di cui al precedente comma 2, saranno trasferite dal Ministero ad ARPAE

Emilia-Romagna, che provvederà al successivo trasferimento delle relative quote alle ARPA della sottoregione di riferimento, con le seguenti modalità:

- a) il 20% (venti per cento) entro 30 giorni dal termine previsto al precedente art. 8, comma 1;
 - b) a rimborso dei costi sostenuti secondo le modalità approvate dalla Cabina di Regia;
 - c) il saldo, alla fine di ogni anno di monitoraggio, sulla base del rapporto finale trasmesso dall'ARPA capofila attestante la realizzazione delle attività effettuate, la rendicontazione dei costi sostenuti, a seguito dell'approvazione del rapporto finale stesso da parte della Cabina di Regia;
4. Con le medesime modalità di cui al precedente comma 3, saranno trasferite le risorse finanziarie relative agli anni successivi;
 5. La quota spettante alla ARPA Capofila, di cui al precedente art. 6, comma 3, è determinata in EURO 100.000,00 e sarà erogata in un'unica soluzione, nell'ambito del trasferimento di cui al precedente comma 3, lettera a);
 6. I fondi saranno gestiti dalle ARPA secondo i propri Regolamenti e dovranno essere oggetto di rendicontazione finale da parte delle ARPA medesime, con le modalità previste al successivo art. 11.

Articolo 10

(Costi ammissibili)

1. Le attività previste dai POA saranno rendicontate da ciascuna ARPA in base ai costi previsti nei POA stessi.
2. Le categorie di costi ammissibili a rendicontazione per il rimborso sono i seguenti:
 - a. personale a tempo indeterminato, limitatamente agli oneri accessori;
 - b. personale a tempo determinato e atipico;
 - c. missioni;
 - d. servizi di supporto operativo, funzionali all'attuazione dei POA;
 - e. rate di ammortamento di materiale tecnico durevole, funzionale all'attuazione dei POA;
 - f. materiale di consumo;
3. Sono considerati ammissibili per ciascuna delle categorie sopra elencate i costi, come dettagliati nel POA, effettivamente sostenuti e rendicontati, secondo il principio della competenza temporale.
4. I costi effettivamente sostenuti relativi ad una delle categorie sopra indicate sono ritenuti ammissibili se:
 - a. non finanziati da altre risorse pubbliche, nazionali e/o comunitarie;
 - b. necessari allo svolgimento delle attività oggetto dell'Accordo operativo e funzionali al raggiungimento degli obiettivi previsti dai POA;
 - c. registrati nella contabilità dell'ente e identificabili in maniera chiara e univoca;
 - d. corrispondenti a pagamenti effettivamente effettuati e senza alcuna possibilità di recupero;
 - e. giustificati per l'intero importo rendicontato da fatture o altri documenti contabili di

equivalente valore probatorio, in originale ed in regola con la normativa fiscale e contabile;

- f. sostenuti nel rispetto delle norme in tema di contabilità pubblica e di affidamento di servizi e lavori.

Articolo 11 **(Rendicontazione)**

1. Ciascuna ARPA provvederà alla rendicontazione dei costi dalla stessa sostenuti e conserverà per almeno 5 anni le fatture e tutta la relativa documentazione.
2. Le rendicontazioni dei costi sostenuti, nel rispetto delle norme fiscali, ove connesse, dovranno essere corredate da autocertificazione a firma del responsabile dell'Ente per il presente Accordo operativo resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 che, espressamente, attesti la coerenza degli stessi con le attività poste in essere in funzione del presente Accordo operativo.
3. Ogni ARPA, in base alle scadenze riportate all'art. 9, trasmetterà all'ARPA Capofila, secondo uno specifico format concordato nell'ambito della Cabina di Regia, un rendiconto con evidenziati i costi sostenuti, ripartiti per le categorie indicate all'Art. 10; l'ARPA Capofila, garantirà la correttezza formale, la chiarezza e l'uniformità delle rendicontazioni ricevute dalle ARPA appartenenti alla sottoregione e trasmetterà tale rendiconto al Ministero e procederà alla liquidazione del saldo, se dovuto.
4. Le Parti assumono, ove applicabili, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
5. E' facoltà del Ministero richiedere ad ogni singola ARPA i giustificativi dei costi indicati nel rendiconto ed ogni altro documento o informazione ritenuta utile.

Articolo 12 **(Cabina di Regia)**

1. Al fine di assicurare che quanto previsto dal presente Accordo operativo sia tempestivamente e compiutamente realizzato, anche in piena conformità a quanto previsto nell'Accordo con le Regioni, si conferma la Cabina di Regia già istituita ai sensi dell'art. 12 delle Convenzioni attuative dell'Accordo quadro con le Regioni costiere del 18 dicembre 2014.
2. La Cabina di Regia:
 - svolge le attività di coordinamento per l'attuazione coerente e sinergica degli Accordi operativi relativi alle singole Sottoregioni ed alle Sottoregioni nel loro insieme;
 - valuta le attività complessive e verifica il raggiungimento degli obiettivi ed il rispetto delle tempistiche previste;
 - concorda le opportune iniziative da assumere al fine di garantire la corretta realizzazione dei programmi di monitoraggio;
 - determina le modalità per evitare o minimizzare le conseguenze che possano derivare dal mancato adempimento da parte delle ARPA circa la corretta e tempestiva attuazione del medesimo Accordo operativo.

- aggiorna e adegua l'Allegato Tecnico e i POA, ivi compreso le modalità e le tempistiche della redazione delle relazioni sullo stato di avanzamento delle attività e relativi costi sostenuti, anche per tener conto di quanto concordato nell'ambito dall'Accordo tra Ministero e Regioni.
3. Ai componenti della Cabina di Regia non è dovuto alcun compenso o gettone di presenza ovvero altro tipo di emolumento per tale partecipazione. Le riunioni della Cabina di Regia si svolgeranno preferibilmente in modalità di videoconferenza. Gli eventuali oneri relativi ai rimborsi di costi per la partecipazione ai lavori della Commissione dei componenti non appartenenti al Ministero, restano a carico delle amministrazioni di appartenenza e costituiscono costi rimborsabili nell'ambito dell'Accordo operativo.

Articolo 13

(Referenti dell'Accordo operativo)

1. Il Referente dell'Accordo operativo per l'ARPAE Emilia-Romagna è la Dott.ssa Carla Rita Ferrari.
2. Il Referente dell'Accordo operativo per il Ministero è il Direttore della Divisione competente per l'attuazione della Strategia Marina.

Articolo 14

(Domicilio)

Ai fini e per gli effetti del presente Accordo operativo, le Parti eleggono il proprio domicilio: l'ARPAE Emilia-Romagna in Bologna, Via Po n. 5, ed il Ministero in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 44.

Articolo 15

(Foro competente)

Per qualsiasi controversia in ordine alla interpretazione ed esecuzione del presente Accordo operativo, è competente il Tribunale Amministrativo del Lazio.

Articolo 16

(Normativa applicabile)

Per quanto non espressamente disposto nel presente Accordo operativo, troveranno applicazione le norme che disciplinano gli Accordi Organizzativi tra Amministrazioni Pubbliche di cui alla Legge 241/1990.

Il presente atto viene letto, approvato articolo per articolo con le premesse e nel suo insieme e sottoscritto dalle Parti con firma digitale per accettazione, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), nel rispetto dell'art. 15, comma 2-bis, legge 7 agosto 1990 n. 241.

**Per il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare
Direzione per la Protezione della natura e del Mare
Direttore della Div. IV**

**Per ARPAE Emilia-Romagna
IL DIRETTORE GENERALE**

N. proposta: PDEL-2017-126 del 01/12/2017

Centro di Responsabilità: Direzione Generale

OGGETTO: Direzione Generale. Approvazione schema di Accordo operativo tra Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Arpae Emilia-Romagna, quale Arpa Capofila della Sottoregione Mar Adriatico, in attuazione dell'art. 11 "Programmi di monitoraggio" del D.Lgs. n. 190/2010 di recepimento della Direttiva 2008/56/CE – Direttiva quadro sulla Strategia Marina.

PARERE CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani, Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpae sul Decentramento amministrativo.

Data 11/12/2017

Il Dirigente
